

COMUNE DI CELLAMARE

Provincia di Bari

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI
VIDEOSORVEGLIANZA SUL
TERRITORIO COMUNALE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale

nr. 49 del 03/11/2022

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE DI CELLAMARE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Cellamare, che consentono la visione in diretta e la registrazione delle immagini riprese dalle telecamere e i dati personali rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal “Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679” (di seguito RGPD), relativo “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (come modificato dal D.Lgs. 101/2018) e dal Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010, nonché del D.Lgs. 51/2018 di attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.
3. Il Comune di Cellamare adotta misure tecniche e organizzative adeguate ai rischi per i diritti e le libertà degli interessati nell'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, nel rispetto dei principi generali in materia di protezione dei dati personali, ivi compresi i principi di trasparenza e di informazione degli interessati, anche in accordo con la Prefettura di Bari a livello di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica secondo quanto previsto dal “Patto per l'attuazione della sicurezza urbana”.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per "archivio", qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
 - b) per "trattamento", qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- c) per "dato personale", si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- d) per "titolare", il Comune di Cellamare e, quale suo organo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed ai mezzi del trattamento dei dati personali, il sindaco pro tempore;
- e) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per "autorizzati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per "interessato", la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
- h) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dell'Unione europea, dal responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell'Unione europea, dalle persone autorizzate, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione;
- i) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.
- k) Per “impianto di videosorveglianza”, qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni.

Art. 3 - Finalità del regolamento

1. Le norme del presente regolamento sono indirizzate a che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone. Il sistema informativo e i programmi informatici utilizzati sono configurati seguendo il principio di necessità, riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e dei dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Il trattamento, inoltre, avviene nel rispetto dei principi di “Privacy by design” e “Privacy by default” ai sensi dell’art. 25 del RGPD.
2. Le norme del presente regolamento sono indirizzate, altresì, ai sistemi installati presso gli edifici scolastici, configurati al fine di eliminare o, comunque, ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali, prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l’armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione e al loro diritto all’educazione.

Art. 4 - Finalità del trattamento e base giuridica

1. Gli impianti di videosorveglianza sono finalizzati:
 - a) a prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità o comportamenti in grado di compromettere la sicurezza, la salute e la incolumità delle persone,

anche in dipendenza da eventi relativi alla circolazione stradale, commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;

- b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- c) al controllo di determinate aree, al fine di elevare il grado di sicurezza nelle zone monitorate;
- d) al monitoraggio del traffico e all'analisi dei flussi di traffico necessari alla predisposizione dei piani del traffico, per una più corretta gestione della mobilità urbana o per statistiche sullo stesso;
- e) all'utilizzazione, quando possibile, delle immagini registrate nella ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali;
- f) rilevare e accertare violazioni al codice della strada a mezzo di dispositivi elettronici e/o automatici;
- g) coadiuvare lo svolgimento di compiti di polizia amministrativa;
- h) a contrastare l'abbandono dei rifiuti fuori dalle aree di raccolta, al fine di permettere di intervenire tempestivamente per accertare e contestare le infrazioni (in materia di abbandono dei rifiuti);
- i) al monitoraggio di situazioni critiche in caso di calamità, ai fini di protezione civile;
- j) a costituire supporto informativo di ausilio per gli agenti della forza pubblica per tutti i comportamenti posti in violazione della normativa penale e amministrativo punitiva comportante procedimento sanzionatorio di ufficio.

La Videosorveglianza in ambito comunale si fonda sui principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all'art. 5, RGDP e, in particolare sul principio di liceità in base al quale il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorché il trattamento avviene sulla base di una norma di legge o, nei casi previsti, di regolamento ed è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento in ossequio al disposto di cui all'art. 6, Paragrafo 1, lett. e), RGPD. La videosorveglianza comunale pertanto è consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati.

2. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (Legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
3. La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che il Comando di Polizia locale svolge quotidianamente.

Art. 5 - Dispositivi e impianti utilizzabili

1. Il trattamento di norma viene espletato mediante l'utilizzo di videocamere. Per specifiche esigenze volte al raggiungimento delle finalità del presente regolamento, verificate le circostanze collegate e l'eventuale diverso impatto sulla privacy, si può optare per l'utilizzo di particolari dispositivi di videosorveglianza, tra i quali foto trappole, telecamere mobili anche termiche, telecamere nomadiche, droni, veicoli attrezzati con geolocalizzazione, body-cam e dash-cam e quant'altro la tecnologia metta a disposizione, compresi selettori elettronici di veicoli muniti di targa, autovelox, telelaser, tutor, documentatori di infrazioni in area semaforica o connesse all'accesso in ZTL e/o APU. Ove previsto, le apparecchiature debbono essere omologate per rilevazioni automatiche senza l'obbligo della presenza dell'organo di Polizia Stradale, secondo le

indicazioni del relativo provvedimento di omologazione.

2. Il trattamento dei dati personali per mezzo di tali strumenti sarà effettuato in conformità alla disciplina sul trattamento dei dati personali e in conformità ai provvedimenti dell'Autorità Garante.
3. Saranno inoltre adottate misure di sicurezza adeguate ai rischi per i diritti e le libertà degli interessati nonché il rispetto dei diritti previsti dalla disciplina fra cui quello all'informazione sul trattamento ai sensi dell'art. 13 GDPR, anche per mezzo della pubblicazione dell'informativa nel sito internet istituzionale.
4. Saranno trattati i dati in conformità ai principi previsti dall'art. 5 GDPR e dai provvedimenti del Garante fra i quali il principio di limitazione della finalità, minimizzazione dei dati trattati, integrità, riservatezza e limitazione della conservazione, anonimizzazione.
5. Qualora il sistema necessiti della redazione di valutazione d'impatto e dalla stessa emerga un rischio elevato per i diritti degli interessati in assenza di misure adottate dal titolare, questi provvederà alla consultazione dell'Autorità di Controllo.

Art. 6

Finalità, base giuridica, modalità del trattamento e caratteristiche tecniche del sistema delle foto trappole

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un sistema delle foto trappole, che osserverà le seguenti finalità:
 - prevenire e reprimere eventuali atti di abbandono di rifiuti;
 - accertare e reprimere gli illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo delle aree impiegate come discarica di materiale e di sostanze pericolose, nonché il rispetto della normativa concernente lo smaltimento dei rifiuti;
 - la rilevazione degli illeciti amministrativi ai fini di attività di prevenzione, controllo e irrogazione delle sanzioni previste dalla legge;
 - l'acquisizione delle prove.
2. Le finalità istituzionali del suddetto sistema di foto trappole sono del tutto conformi a quelle demandate al Comune, in particolare dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge sull'ordinamento della Polizia Locale 7 marzo 1986, n. 65 e successive modifiche intervenute, nonché al decreto legislativo n. 152/2006 "Testo unico dell'ambiente", dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti e da Ordinanze Sindacali relative all'adozione di misure adeguate per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti ed il degrado urbano.
3. Il sistema delle foto trappole comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese e che, in relazione ai luoghi di installazione delle foto trappole, interessano i soggetti e i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata. L'impianto non prevede la visione in diretta delle immagini rilevate dalle foto trappole, in quanto le immagini sono registrate per un eventuale successivo utilizzo per le sole finalità anzidette.
4. Il termine massimo per la conservazione di detti dati è limitato ai sette giorni successivi all'acquisizione della memoria esterna dell'apparecchio, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione e comunque conformemente a tutto quanto previsto dal presente Regolamento e dalla normativa sovraordinata.
5. Le foto trappole sono posizionate nelle zone oggetto di monitoraggio su proposta del Responsabile della Polizia Locale. L'individuazione di zone ulteriori rispetto a quelle originariamente oggetto di

monitoraggio è di competenza del Comune di Cellamare. Lo spostamento e il montaggio della foto trappola dovrà essere effettuato esclusivamente dai soggetti nominati autorizzati al trattamento dati o sotto la diretta sorveglianza degli stessi.

6. Le foto trappole sono progettate per l'uso all'aperto e si innescano a seguito di qualsiasi movimento di esseri umani o animali in una certa regione di interesse monitorata da un sensore ad alta sensibilità di movimento a infrarossi passivo, per poi scattare foto e video. Una volta che il movimento dell'uomo o dei veicoli viene rilevato, la fotocamera digitale sarà attivata e quindi automaticamente scatterà foto o video in base alle impostazioni precedentemente programmate. Nel raggio d'azione della singola foto trappola, qualora non sussistano finalità di sicurezza o necessità di indagini previste dal D.Lgs. n. 51/2018 per l'accertamento di reati ambientali che esimono il Comune dall'obbligo di informazione, saranno posizionati in modo visibile appositi cartelli (c.d. "informativa breve") per gli utenti frequentatori di dette aree su cui è riportata la seguente dicitura: **"Area videosorvegliata La registrazione è effettuata dal Comune di Cellamare per fini di rilevamento abbandono rifiuti"**.
7. Il posizionamento della foto trappola dovrà essere coerente con il posizionamento dell'informativa breve, secondo le indicazioni appositamente previste per quest'ultima. Le foto trappole devono essere orientate in modo tale da riprendere solo ed esclusivamente il sito in cui avvenga il deposito abusivo di rifiuti e sostanze pericolose, onde evitare la ripresa di aree non oggetto di attività illecita.

CAPO II

ACCESSO AI DATI

Art. 7 - Soggetti

1. Titolare del trattamento è il Comune di Cellamare rappresentato legalmente dal Sindaco pro tempore. Con proprio atto (decreto sindacale) individua e nomina i Designati interni di specifici compiti e funzioni relative al trattamento. Il Comune di Cellamare svolge l'attività di videosorveglianza anche per le finalità connesse alle attribuzioni e ai compiti in qualità di Ufficiale del Governo, nel rispetto delle direttive e degli indirizzi impartiti dalla Prefettura e secondo quanto previsto anche in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.
Designato interno per la gestione e il trattamento dei dati relativi al sistema di videosorveglianza, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies (Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati) del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 (e s.m.i.), è il Comandante della Polizia Locale in servizio, o altra persona nominata dal Sindaco. Lo stesso può delegare ad altri soggetti autorizzati al trattamento. Il Designato:
 - si attiene alle istruzioni impartite dal titolare e impartisce disposizioni agli autorizzati vigilando sulla puntuale osservanza delle istruzioni date;
 - custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione dei supporti informatici di registrazione, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi;
 - nomina il personale autorizzato al trattamento (soggetti che elaborano materialmente i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Designato).
2. Il Designato vigila sull'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune di Cellamare e alle altre eventuali

disposizioni impartite, in sede di autorizzazione ministeriale all'installazione ed esercizio degli impianti, dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

3. Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, il cittadino potrà rivolgersi al Designato, presso il Comando di Polizia Municipale, secondo le modalità e la procedura prevista dall'art. 17 del D.P.R. 31 marzo 1998 n° 501 o al Responsabile della Protezione dei Dati.

Art. 8 - Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il responsabile nomina gli autorizzati al trattamento in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale.
2. Tali autorizzati andranno nominati tra gli Ufficiali ed Agenti in servizio presso la Polizia Locale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata ai dipendenti della Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
6. Tra gli autorizzati possono essere designati, con atto di delega del Designato, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed alle postazioni per l'estrapolazione delle immagini.

Art. 9 - Nomina del responsabile esterno del trattamento

1. Qualora necessario ai fini del trattamento, il Titolare, per mezzo del Designato, nomina un responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 Reg. UE 679/2016, attribuendo allo stesso le istruzioni necessarie allo svolgimento dell'attività.
2. Il Responsabile esterno del trattamento sarà individuato fra le organizzazioni che presentano garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui egli, per la gestione/assistenza del sistema di videosorveglianza, faccia ricorso a soggetti esterni ai quali affidare incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un trattamento di dati per conto dell'Ente. In questi casi, il designato del trattamento procederà a regolamentare i trattamenti da parte del responsabile esterno mediante contratto ovvero altro atto giuridico che vincoli il Responsabile esterno del trattamento al Titolare del trattamento ai sensi del citato art. 28 GDPR.

Art. 10 - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi di videosorveglianza è esclusivamente consentito al Comandante della Polizia Locale e agli eventuali autorizzati al trattamento individuati.
2. Il sistema è configurato in maniera tale che il Designato e ogni autorizzato accedano al servizio con una propria password individuale al fine di poter attribuire precise responsabilità circa l'utilizzo delle immagini.
3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che sarà conservato per la durata di anni uno.

Art. 11 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso ai monitor di controllo è consentito al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio presso la Polizia Locale autorizzato dal Comandante e ai tecnici addetti alla manutenzione dell'impianto.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati dal Comandante del Corpo di Polizia Locale.
3. Possono essere autorizzati all'accesso ai monitor solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Comandante del Corpo di Polizia Locale; l'Autorità Giudiziaria e gli organi di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del Codice penale. Per organi di Polizia giudiziaria, ai fini del presente Regolamento, si intendono:
 - a. Il Questore di Bari o un suo delegato;
 - b. I Dirigenti, Commissari ed ispettori della Polizia di Stato o loro delegati;
 - c. Il Comandante provinciale dei Carabinieri di Bari o un suo delegato;
 - d. Il Comandante della locale stazione dei Carabinieri o un suo delegato;
 - e. Il Comandante provinciale della Guardia di Finanza o un suo delegato.
4. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati dal Comandante del Corpo di Polizia Locale.
5. Il Designato impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
6. Gli autorizzati del trattamento di cui al presente regolamento garantiscono il puntuale rispetto delle istruzioni e la corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I

RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 12 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento, rilevati mediante le riprese e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata, sono:
 - a) trattati in modo lecito, trasparente e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità indicate e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo massimo di 7 giorni;

- e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale. L'utilizzo di tali sistemi rispetta il principio di stretta indispensabilità, in quanto le riprese sono circoscritte alle sole aree interessate al monitoraggio. La presenza degli impianti è opportunamente segnalata con cartelli e l'angolo visuale delle telecamere viene opportunamente delimitato.
 3. Le telecamere consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati al CED o altro sistema di gestione informatica che ne garantirà la trasmissione delle immagini ai monitor della polizia locale. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento secondo le finalità previste dal presente Regolamento. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 7 (sette) giorni successivi alla rilevazione, presso la Centrale Operativa anche in caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini sui server, le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle registrate.

Art. 13 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio (Supporto per telecamera che può ruotare contemporaneamente in senso orizzontale e verticale) da parte degli operatori e degli autorizzati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Il titolare del trattamento dei dati personali e gli operatori non effettueranno riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.
4. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso il Comando di Polizia Locale o altro Comando di Forze dell'Ordine abilitate presenti sul territorio comunale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su strumenti informatici di titolarità del Comune di Cellamare. L'impiego del sistema di videosorveglianza è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata.
5. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4. La conservazione delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati o a indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.
6. Qualsiasi informazione ottenuta attraverso il sistema di videosorveglianza costituisce per gli operatori segreto d'ufficio e la mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 14 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Cellamare si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle zone in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: *"Polizia Locale - Comune di Cellamare - Area videosorvegliata. Immagini custodite presso il Comune di Cellamare"*.
2. Il Comune di Cellamare, nella persona del Designato, si impegna a comunicare alla cittadinanza l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

In particolare, tale supporto con l'informativa:

- deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con le telecamere;
- deve avere un formato ed un posizionamento chiaramente visibile;
- può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati se le immagini sono solo visionate o anche registrate;
- deve essere pubblicata sul sito web istituzionale un'informativa più completa dove il cittadino può prendere visione delle informazioni più dettagliate sul trattamento dei dati.

Art. 15 - Individuazioni delle zone da videosorvegliare

1. Compete alla Giunta comunale l'individuazione delle zone ritenute maggiormente sensibili e dei siti da sottoporre a videosorveglianza, mentre il Designato provvederà a comunicare alla Giunta eventuali postazioni provvisorie o momentanee nonché a fissare gli orari delle registrazioni.
2. In sede di prima applicazione si individuano, con il presente regolamento, le zone da sottoporre a videosorveglianza secondo la planimetria ivi allegata.

Art. 16 - Valutazione d'impatto privacy (Data Protection Impact Assessment)

1. Il Sindaco del Comune di Cellamare (nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali) e il Comandante della Polizia Locale (nella sua qualità di designato interno preposto alla gestione del sistema di videosorveglianza), adempiono agli obblighi di valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 35 e 36 del Regolamento UE 2016/679.
2. I trattamenti devono essere sottoposti a valutazione d'impatto solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dal Provvedimento Generale dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana ("Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2016/679", doc. web n. 9058979).

Sezione II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 17 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali e ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679, è assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti; in particolare, in relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile della protezione dei dati, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 - c 1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - c 2. l'informazione relativa alle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;
 - c 3. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione dei dati (nei casi previsti), compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c 4. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Per ciascuna delle richieste di cui al presente articolo, può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un rimborso spese, equivalente ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, definiti con atto formale dalla Giunta Comunale secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione. Nell'esercizio dei diritti di cui al presente articolo, l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile della Protezione dei Dati, anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica o Posta Elettronica Certificata, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre trenta giorni.
5. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.
6. In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo.

Sezione III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI

Art. 18 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso i locali della Polizia Locale o presso il CED, dove sono ubicati i dispositivi di registrazione. Alla sala di controllo possono accedere esclusivamente il Designato e i soggetti espressamente autorizzati.

2. I dati sono protetti da adeguate e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In particolare, i dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure tecniche e organizzative in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Dette misure, in particolare, assicurano:
 - a) la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - b) il ripristino tempestivo della disponibilità e dell'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - c) la sistematica e periodica verifica e valutazione dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
3. Per maggior sicurezza verrà privilegiato l'utilizzo di videoregistratori che impediscono la rimozione del disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.
4. Nel caso i supporti di registrazione (hard disk) debbano essere sostituiti, dovranno essere distrutti in modo che non sia possibile il recupero dei dati.
5. Devono essere adottate ulteriori specifiche misure tecniche e organizzative che consentano di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini e/o controlla i sistemi di ripresa:
 - in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi privilegi di visibilità e di trattamento delle immagini. Tenendo conto dello stato dell'arte ed in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i soggetti designati quali responsabili e autorizzati al trattamento, dovranno essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti a ciascuno, unicamente le operazioni di competenza;
 - laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, dovrà essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime immagini operazioni di cancellazione o di duplicazione;
 - per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini dovranno essere predisposte misure tecniche per la cancellazione, in forma automatica, delle registrazioni, al rigoroso scadere del termine previsto;
 - nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, si renderà necessario adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti incaricati di procedere a dette operazioni potranno accedere alle immagini oggetto di ripresa solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare le necessarie verifiche tecniche. Dette verifiche avverranno in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione ed abilitanti alla visione delle immagini;
 - gli apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche dovranno essere protetti contro i rischi di accesso abusivo.
6. Ai sensi dell'art. 32, paragrafo 2, del Regolamento UE 2016/679, nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, il Comune terrà conto dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Art. 19 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali saranno distrutti.

Sezione IV
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 20 - Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Cellamare a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento, nei limiti dell'art. 3-ter del D.Lgs. 196/2003. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
4. In via eccezionale, possono essere diffuse immagini o foto, riprese con il sistema di videosorveglianza, esclusivamente previa autorizzazione da parte dell'Autorità Giudiziaria, per finalità di prevenzione, accertamento o repressione di reati o per la ricerca di persone scomparse.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 - Divieti e prescrizioni

1. Nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 (e s.m.i.) a tutela della riservatezza delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, applicabile anche alle attività di videosorveglianza, ed in particolare di quello della pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere devono permanentemente mantenere un livello di ingrandimento tale da non consentire la ripresa dei tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione, salvo nelle ipotesi indicate nel presente Regolamento. Qualora dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o dell'intervento della protezione civile, il Designato provvederà a darne immediata comunicazione agli organi della Polizia Giudiziaria o della Protezione Civile perché pongano in atto gli opportuni interventi sul territorio.
2. In caso di reato o di situazioni di pericolo, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente paragrafo, il Designato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici..
3. È vietato riprendere ed utilizzare le immagini che, anche accidentalmente, dovessero essere assunte, per finalità di controllo, anche indiretto, sull'attività professionale dei dipendenti,

secondo il disposto dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n°300 (Statuto dei Lavoratori), ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo.

4. È comunque vietato inquadrare le abitazioni private, anche attraverso puntamento diretto o indiretto degli ingressi, dei balconi, delle finestre.

Art. 22 - Tutela

1. Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dagli artt. 100 e seguenti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 e loro ss.mm.ii.
2. In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Designato interno di specifici compiti e funzioni relativi al trattamento dei dati personali.

Art. 23 - Modifiche regolamentari

1. Ogni modifica al presente Regolamento, così come gli aggiornamenti di natura normativa non automaticamente applicabili, sono approvati con delibera di Consiglio Comunale, da pubblicarsi sul sito istituzionale.
2. Il presente regolamento sarà aggiornato nei casi di variazione normativa in materia di trattamento dei dati personali, compresi eventuali provvedimenti emessi dal Garante per la protezione dei dati personali, qualora non siano automaticamente applicabili.
3. Compete alla Giunta comunale, su proposta del Responsabile della Polizia Locale ed acquisiti i pareri, laddove necessari, di altre autorità pubbliche competenti, l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, l'ampliamento o decremento del sistema di videosorveglianza, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 24 - Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e sarà pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune.

Art. 25 – Norma di rinvio ed entrata in vigore

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alla Legge, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante, e ad ogni altra normativa vigente, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività. Dalla data di entrata in vigore cessa di avere efficacia ogni altra disposizione in materia precedentemente approvata ed in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.

Si allega planimetria degli impianti

